



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

Catanzaro, li 30/9/2016

Prot. n. 1441/2016/OUT

*Al Responsabile dei Servizi Tecnici e Manutentivi
Comune di Santa Sofia d'Epiro (CS)
Ing. Francesco Giorgio*

*e-mail: dirigenteufftecnico@comunesantasofiadepiro.it
PEC: ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it*

p.c.

*Al Signor Sindaco
Comune di Santa Sofia d'Epitro (CS)*

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di un incarico professionale relativo alla redazione dello studio geologico, alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori con rilascio del certificato di regolare esecuzione, progettazione della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per lavori di miglioramento sismico del municipio "Baskja" - Largo Trapesa - Corrispettivo stimato inferiore a € 100.000,00.

Questo Ordine professionale, esaminando la manifestazione d'interesse di cui all'oggetto, ha constatato che tra i requisiti d'idoneità professionale richiesti per parteciparvi è indicata esclusivamente la figura professionale dell'ingegnere, nonostante i lavori oggetto della manifestazione riguardino anche la redazione dello studio geologico.

Al riguardo si osserva quanto segue:

la Relazione Geologica - *ex lege* - è di **competenza esclusiva** del Geologo (art. 3. L. n. 112/63 ed art. 41 D.P.R. 328/01). La sentenza n. 686/2012 del Cons. di Stato stabilisce che *"l'acquisizione della Relazione Geologica non può essere soggetta a valutazioni discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione, essendo essa obbligatoriamente prevista in ciascuna delle fasi della progettazione in zona sismica"* e pertanto essa **"non può essere sostituita da una qualsiasi, indeterminata valutazione di idoneità da parte del professionista diverso dal geologo, in quanto la disciplina relativa ai lavori pubblici impone chiaramente alla stazione appaltante l'acquisizione della detta Relazione Geologica ai fini della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva"** (TAR Lazio Roma, sentenza n. 6324/2011).



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

Si fa presente altresì che la relazione Geologica arbitrariamente firmata da un professionista diverso dal Geologo implica **la violazione dell'art. 348 del Codice Penale**.

Inoltre, l'affidatario progettista ingegnere non può avvalersi del subappalto per la redazione della Relazione Geologica (Cfr. D.Lgs 50/16, art. 31 comma 8).

Per quanto sopra esposto, l'Ordine dei Geologi della Calabria ritiene che la manifestazione di cui in epigrafe debba essere modificata, aprendola anche ai professionisti geologi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In difetto, in virtù del dovere istituzionale di tutela della professione di Geologo e degli iscritti all'Albo professionale, questo Ordine ricorrerà agli Enti competenti ad assumere provvedimenti.

Auspiciando un vostro tempestivo riscontro si porgono Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Ombres



IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Fragale



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com